

ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

(Delibera n. 426 del 20 luglio 2021, integrata dalle delibere n. 208 dell'1 giugno 2022, n. 422 dell'8 novembre 2022, n. 451 del 29 novembre 2022)

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CRR: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

EMIR: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

IFR Regolamento UE n.2033/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n1093/2010, (UE) n. 575/2013 n.600/2014 e UE n.806/2014

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

Provvedimento del 17 maggio 2016: Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Provvedimento del 26.7.2022: Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Provvedimento del 23 dicembre 2022

Circolare n. 229: Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”

Circolare n. 269: Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 “Guida per l'attività di vigilanza”

Circolare n. 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”

Circolare n. 288: Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”

Dipartimento Vigilanza: Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria

Servizio SB1: Servizio Supervisione bancaria uno

Servizio SB2: Servizio Supervisione bancaria due

Servizio SIF: Servizio Supervisione intermediari finanziari

Servizio RIV: Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza

ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA				
N.¹	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetti delegati²	Fonte normativa
A. - Accesso al mercato, autorizzazioni e albi				
A5	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di banche	La proroga non sia superiore a 3 mesi	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio RIV	Art. 14 TUB Circolare 285
A10	Iscrizione all'albo dei gruppi finanziari		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio RIV, SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	art. 110 TUB Circolare 288
A12	Cancellazione dall'albo dei gruppi finanziari		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	art. 110 TUB Circolare 288

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – *Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*. Elenco n. 1a - Elenco dei procedimenti relativi alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

² La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, le responsabilità del relativo procedimento.

A13	Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	La modifica non riguardi soggetti diversi da quelli inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 109 e 110 TUB Circolare 288
A15	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di intermediari finanziari	La proroga non sia superiore a 3 mesi	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Art. 107 TUB Circolare 288
A18	Accertamento delle condizioni di iscrizione all'albo dei gruppi di imprese di investimento		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 11 TUF Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM
A18	Accertamento delle condizioni per la variazione e la cancellazione dall'albo dei gruppi di imprese di investimento		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 11 TUF Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM
A20	Decadenza di SGR, SICAV e SICAF dall'autorizzazione <i>[limitatamente alle SGR]</i>	Qualora la SGR: a) trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione non abbia avviato l'attività di gestione collettiva, nel senso che: (i) non ha presentato istanza per l'istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni, <i>ovvero</i> (ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE, di FIA UE o di SICAV/SICAF eterogestite; b) successivamente all'avvio dell'attività ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi, nel senso che: (i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l'istituzione di nuovi fondi comuni	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio

		<i>e</i> (ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o SICAV/SICAF eterogestite		
A20	Decadenza di SGR, SICAV e SICAF dall'autorizzazione <i>[limitatamente alle SICAV e alle SICAF]</i>	Qualora la SICAV o la SICAF: a) trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione non abbia dato inizio all'attività, nel senso che: i) non ha avviato l'investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni <i>o</i> ii) per le sole SICAF, non ha avviato l'investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di altri strumenti finanziari partecipativi <i>ovvero</i> b) successivamente all'avvio dell'attività ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio
A29	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di IMEL e IP	La proroga non sia superiore a 3 mesi	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 114-quinquies, 114-novies TUB Provvedimento della Banca d'Italia 17.5.2016
A32	Registrazione come operatore professionale in oro		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Art. 1 legge 17.1.2000, n. 7 Provvedimento UIC del 14.7.2000
A34	Decadenza dall'autorizzazione di intermediari finanziari e di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB	L'intermediario: a) rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio; <i>ovvero</i> b) non ha avviato l'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo;	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1 e SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 107 TUB Art. 199 TUF Circolare 288

A36	Iscrizione dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi nell'elenco dei confidi		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Art. 155 TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 14.5.2009
A38	Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	L'intermediario: a) rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio, e comunque prima di aver avviato l'attività; <i>ovvero</i> b) non ha avviato l'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo;	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 114-quinquies e 114- novies, TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
B. - Apertura di succursali e libera prestazione di servizi				
B2	Apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo con accertamento della conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Direttore della Filiale	Artt. 15, 35 e 56 TUB Circolare n. 285
B2	Apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo con accertamento della conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	1) la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi sfavorevoli, <i>ovvero</i> 2) sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. numero di soci inferiore a 200 nella piazza di nuovo insediamento, ecc.)	<u>Congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 15, 35 e 56 TUB Circolare n. 285
B8	Autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 co. 2 TUB Circolare 285

		Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
B10	Autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 16 co. 2 TUB Circolare 285
B12	Autorizzazione all'apertura di succursali di banche extracomunitarie già insediate in Italia		<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Articolo 15 co. 4 TUB; Circolare 285
B15	Decadenza delle banche extracomunitarie dall'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento	L'intermediario rinunci espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1 e SB2 – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19, co. 4-ter TUF Circolare 285
B15	Decadenza delle banche extracomunitarie dall'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento senza stabilimento	L'intermediario: a) rinunci espressamente all'autorizzazione; <i>ovvero</i> b) comunichi di non aver avviato l'attività entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione	<u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio RIV -- Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19, co. 4 -ter TUF Circolare 285
B16	Revoca dell'autorizzazione alle banche extracomunitarie alla prestazione di servizi e attività di investimento senza stabilimento	successivamente all'avvio dell'operatività: a) l'intermediario ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi continuativi; <i>e</i> lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; <i>ovvero</i> b) l'intermediario abbia cessato l'operatività per intervenuta liquidazione	<u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio RIV -- Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 20 -bis, co. 5 TU F Circolare 285

		<p style="text-align: center;"><i>e</i></p> <p>l'Autorità di vigilanza del Paese Home lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia;</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>c) chiusura del mercato o del segmento di operatività cui era stata rilasciata l'autorizzazione.</p>		
B19	Autorizzazione all'insediamento di una succursale di SGR in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 41 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
B20	Autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 41 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
B22	Autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di IP e IMEL in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 114quinquies e 114decies TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
B23	Autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite agenti da parte di IP e IMEL e all'emissione e rimborso di moneta elettronica tramite	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u>	Artt. 114quinquies e 114decies TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016

	soggetti convenzionati da parte di IMEL in Stati terzi		Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
B24	Autorizzazione all'insediamento di succursali da parte di IP e IMEL in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 114quinquies e 114decies TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
B28	Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	L'intermediario: a) rinunci espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio; <i>ovvero</i> b) comunichi di non aver avviato l'attività entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione	<u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio RIV – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285
B29	Revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	successivamente all'avvio dell'operatività: <i>d)</i> l'intermediario ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi continuativi; <i>e</i> lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; <i>ovvero</i> <i>e)</i> l'intermediario abbia cessato l'operatività per intervenuta liquidazione <i>e</i> l'Autorità di vigilanza del Paese Home lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; <i>ovvero</i> <i>f)</i> chiusura del mercato o del segmento di operatività cui era stata rilasciata l'autorizzazione.	<u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio RIV – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285
C- Operatività				

C2	Approvazione del piano di conservazione del capitale di banche con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi <i>[limitatamente ai provvedimenti positivi]</i>		<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 53, co. 4-quinquies TUB Circ. 285
C2	Approvazione del piano di conservazione del capitale per banche con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi <i>[limitatamente ai provvedimenti positivi]</i>		Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 53, co. 4-quinquies TUB Circ. 285
C8	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, <i>ovvero</i> 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C8	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	gli accordi tra i gestori, i depositari e i revisori legali degli OICR facenti parte della struttura master-feeder previsti dalla normativa non risultino perfezionati o non contengano gli elementi richiesti dalle norme	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C9	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-	<u>FIA feeder aperti</u> 1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo,	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio

	<p>master feeder di FIA non riservati</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p><i>ovvero</i></p> <p>2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia</p> <p><u>FIA feeder chiusi</u> il regolamento dell'OICR feeder e le relative modificazioni siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia</p>		
C9	<p>Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di FIA non riservati</p> <p><i>[Rigetto dell'istanza]</i></p>	<p>Gli accordi tra i gestori, i depositari e i revisori legali degli OICR facenti parte della struttura master-feeder previsti dalla normativa non risultino perfezionati o non contengano gli elementi richiesti dalle norme</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 40 TUF</p> <p>Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio</p>
C10	<p>Approvazione del regolamento e delle sue modificazioni del fondo comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata</p> <p><i>[approvazione del regolamento del fondo UCITS e di Fia non riservato aperto]</i></p>	<p>Il regolamento (o le modifiche del regolamento) redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate deroghe rispetto a quest'ultimo, ovvero - il regolamento (o le modifiche del regolamento) redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni già adottate da altri operatori</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 37 TUF</p> <p>Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio</p>
C10	<p>Approvazione del regolamento e delle sue modificazioni del fondo</p>	<p>Il regolamento (e le modifiche del regolamento) del fondo siano conformi a formulazioni già adottate dalla medesima SGR o da altri</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 37 TUF</p>

	comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata <i>[approvazione del regolamento del Fia non riservato chiuso]</i>	operatori. Inoltre, le modifiche siano richieste prima dell'avvio dell'operatività del fondo stesso ovvero, anche successivamente, abbiano ricevuto l'approvazione dell'organo rappresentativo dei partecipanti (secondo quanto previsto da disposizioni normative o dal regolamento del fondo) o di tutti i partecipanti	<u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
C13	Approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	1)il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICVM redatto seguendo lo schema “semplificato” preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, <i>ovvero</i> 2)il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICVM redatto senza seguire lo “schema semplificato” sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 41-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C13	Approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	Sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di gestione in Italia di OICVM (ad es. società di gestione UE non autorizzata a gestire nello stato di origine OICVM con caratteristiche analoghe)	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 41-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio

<p>C14</p>	<p>Approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>FIA aperti</p> <p>1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) del FIA redatto seguendo lo schema “semplificato” preveda limitate differenze rispetto a quest’ultimo,</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) del FIA redatto senza seguire lo “schema semplificato” sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d’Italia</p> <p>FIA chiusi</p> <p>il regolamento del FIA e le relative modificazioni siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori, e già valutate positivamente dalla Banca d’Italia</p> <p style="text-align: center;"><i>e</i></p> <p>le modifiche siano richieste prima dell’avvio dell’operatività del FIA ovvero, anche successivamente, abbiano ricevuto l’approvazione dell’organo rappresentativo</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 41-ter TUF</p> <p>Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio</p>
<p>C14</p>	<p>Approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE</p> <p><i>[Rigetto dell'istanza]</i></p>	<p>Sia verificata l’insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di gestione in Italia di FIA (ad es. GEFIA UE non autorizzato a gestire nello stato di origine FIA con caratteristiche analoghe)</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 41-ter TUF</p> <p>Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio</p>
<p>C33</p>	<p>Esenzione dall’obbligo di predisporre l’interfaccia di fall-back</p>	<p>1. l’intermediario ha aderito a una “soluzione di sistema” sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla Direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 TUB;</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio RIV – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 33, comma 6, RTS n. 2018/389</p> <p>Circolare n. 285</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. tale soluzione è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; 3. l'intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l'interfaccia dedicata sia per l'interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall'ABE; 4. l'interfaccia dedicata prevede, ai fini dell'autenticazione e dell'accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l'interfaccia resa disponibile all'utente dei servizi di pagamento; 5. l'intermediario ha avviato in produzione l'interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi; 6. non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio. 		Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
C34	Revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'intermediario ha aderito a una "soluzione di sistema" sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla Direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 TUB; 2. tale soluzione è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; 3. l'intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l'interfaccia dedicata sia per l'interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall'ABE; 4. l'interfaccia dedicata prevede, ai fini dell'autenticazione e dell'accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l'interfaccia 	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione Supporto statistico e informatico del Servizio RIV - Capo del Servizio RIV	Art. 33, comma 6, RTS n. 2018/389 Circolare n. 285 Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016

		<p>resa disponibile all'utente dei servizi di pagamento;</p> <p>5. l'intermediario ha avviato in produzione l'interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi;</p> <p>6. non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio.</p>		
C36	Approvazione del regolamento del primo fondo EuVECA o EuSEF da parte dei gestori diversi da quello sottosoglia	Il regolamento contenga formulazioni conformi a quelle adottate da altri operatori	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento UE n. 345/2013 Regolamento UE n. 346/2013 Art. 4 – <i>quinquies</i> TUF
C37	Autorizzazione della SGR a gestire per la prima volta fondi ELTIF e approvazione del regolamento del primo fondo ELTIF istituito;	Il regolamento contenga formulazioni conformi a quelle adottate da altri operatori	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4 – <i>quinquies</i> 1 TUF
D – Partecipazioni				
D1	Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni da parte di banche in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese	L'esborso complessivo previsto risulti non superiore al'10% dei fondi propri	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 53 TUB Circ. 285

	assicurative e imprese strumentali <i>[partecipazioni di controllo in società strumentali]</i>			
D4	Divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM <i>[nulla osta all'acquisto]</i>	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo <i>ovvero</i> la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale della SIM	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
D7	Divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF <i>[nulla osta all'acquisto di partecipazioni in gestori di OICVM e/o gestori di FIA sopra soglia]</i>	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo <i>ovvero</i> la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale della SGR, della SICAV o della SICAF	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
D7	Divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF <i>[nulla osta all'acquisto di partecipazioni in gestori di FIA sotto soglia e/o SICAV/SICAF a gestione esterna]</i>	Si verifica una delle condizioni previste dalla precedente fattispecie, nel caso della SGR ovvero della SICAV o della SICAF autogestite, <i>ovvero</i> la partecipazione acquisita non modifichi l'assetto di controllo e non sia comunque superiore al 50% del capitale della SICAV o della SICAF a gestione esterna	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

D7	<p>Divieto di acquisizione di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF</p> <p><i>[nulla osta all'acquisto di partecipazioni in gestori di FIA sotto soglia e/o SICAV/SICAF a gestione esterna]</i></p>	<p>Ove non ricorrano le condizioni della precedente fattispecie, il soggetto acquirente sia sottoposto al controllo di Autorità di vigilanza italiane o estere ai sensi delle Direttive 2013/36/UE (CRD IV), 2011/61/UE (AIFMD), 2009/65/UE (UCITS IV), 2009/138/CE (Assicurazioni), 2014/50/UE (Fondi Pensione)</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 15 TUF</p> <p>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</p>
D10	<p>Autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in IP e IMEL</p>	<p>L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale dell'IP o dell'IMEL</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Artt. 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB</p> <p>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</p>
D13	<p>Autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in società finanziarie capogruppo, intermediari finanziari e società fiduciarie statiche</p> <p><i>[limitatamente agli intermediari finanziari]</i></p>	<p>L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale dell'intermediario</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 110 TUB</p> <p>Art. 199 TUF</p> <p>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</p>
D13	<p>Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in</p>	<p>L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 110 TUB</p> <p>Art. 199 TUF</p>

	<p>società finanziarie capogruppo, intermediari finanziari e società fiduciarie statiche</p> <p><i>[limitatamente alle società fiduciarie statiche]</i></p>	<p><i>ovvero</i></p> <p>la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale dell'intermediario</p>		<p>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</p>
E – Interventi della Banca d'Italia				
E8	<p>Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co. 1, 1-bis e 2 TUF</p> <p><i>[limitatamente all'ipotesi di: Divieto di acquisizione di rapporti giuridici da parte di SIM]</i></p>	<p>Per effetto dell'operazione, l'intermediario presenta un'eccedenza dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari inferiore al 10%</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 7, 12 TUF</p> <p>Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM</p>
E20	<p>Decisione sul capitale</p> <p><i>[banche con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi]</i></p>	<p>La quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata dall'intermediario non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 53 bis e 67 ter TUB</p> <p>Circolare 285</p> <p>Circolare 269</p>
E20	<p>Decisione sul capitale</p> <p><i>[banche con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi]</i></p>	<p>La quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata</p>	<p>Capo del Servizio SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 53 bis e 67 ter TUB</p> <p>Circolare 285</p> <p>Circolare 269</p>

		dall'intermediario non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio		
E21	Decisione sul capitale <i>[SIM con patrimonio gestito e volumi negoziati² rispettivamente pari o superiore a € 10 miliardi e a € 150 miliardi]</i>	La quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa <i>ovvero</i> la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata dall'intermediario non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 7 e 12 TUF
E21	Decisione sul capitale <i>[SIM con patrimonio gestito e volumi negoziati² rispettivamente inferiori a € 10 miliardi e a € 150 miliardi]</i>	La quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa <i>ovvero</i> la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata dall'intermediario non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio	Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati</u> Direttore della Filiale	Art. 7 e 12 TUF
E22	Decisione sul capitale <i>[Intermediari finanziari]</i>	La quantificazione del capitale aggiuntivo effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa <i>ovvero</i> la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata dall'intermediario non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente:</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 108 TUB Circolare 288
G – Fondi propri				
G19	Autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe I	In conseguenza del riacquisto o del rimborso degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale nuovo strumento di patrimonializzazione designato a sostituire quello riacquistato o	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 77 e 78 CRR Regolamento delegato (UE) n.

	emessi dalla banca o dalla SIM <i>[banche con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi]</i>	rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo	<u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	241/2014, Capo IV, Sezione II Circolare 285
G19	Autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dalla banca o dalla SIM <i>[SIM con patrimonio gestito e volumi negoziati² rispettivamente pari o superiore a € 10 miliardi e a € 150 miliardi]</i>	In conseguenza del riacquisto o del rimborso degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale nuovo strumento di patrimonializzazione designato a sostituire quello riacquistato o rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, Capo IV, Sezione II Circolare 285
G19	Autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dalla banca o dalla SIM <i>[banche con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi]</i>	In conseguenza del riacquisto o del rimborso degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale nuovo strumento di patrimonializzazione designato a sostituire quello riacquistato o rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, Capo IV, Sezione II Circolare 285
G19	Autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1	In conseguenza del riacquisto o del rimborso degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale nuovo strumento di patrimonializzazione designato a sostituire quello riacquistato o	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR

	emessi dalla banca o dalla SIM <i>[SIM con patrimonio gestito e volumi negoziati² rispettivamente inferiore a € 10 miliardi e a € 150 miliardi]</i>	rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo		Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, Capo IV, Sezione II Circolare 285
G19	Autorizzazione di banche e SIM al riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1, di strumenti aggiuntivi di classe 1 e di strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi (<i>market making purposes</i>)	L'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione al riacquisto si collochi entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa comunitaria <i>e</i> per effetto della deduzione del plafond da autorizzare l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, art. 29
G19	Autorizzazione al rimborso e/o riacquisto da parte di banche cooperative di strumenti di capitale primario di classe 1	L'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione al riacquisto si collochi entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa comunitaria <i>e</i> per effetto della deduzione del plafond da autorizzare l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, art. 32
G19	Autorizzazione di banche e SIM all'acquisto di strumenti patrimoniali da trasferire ai	L'operazione non contrasti con la normativa e con le policy aziendali in materia di remunerazioni deliberate dall'intermediario	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u>	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR

	dipendenti come parte della loro remunerazione	<i>e</i> L'ammontare dei fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza	Direttore della Filiale	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, art. 29
G19	Autorizzazione di banche e SIM per operazioni di riacquisto/rimborso di importo non rilevante di strumenti del capitale primario di classe 1, di strumenti aggiuntivi di classe 1 e di strumenti di classe 2	L'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione non ecceda l'1% del valore complessivo dell'emissione dopo che si sia verificato il rimborso o il riacquisto <i>e</i> per effetto della deduzione del plafond da autorizzare, l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, art. 29
G24	Autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità delle passività subordinate nel patrimonio supplementare oltre il 50% del patrimonio di base da parte delle SGR	Il rapporto tra patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali non sia inferiore a 1,5 e il rapporto tra patrimonio di base e patrimonio di vigilanza sia almeno pari al 60%	<u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 6TUF Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio
G25	Autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) e di strumenti	Il rapporto tra patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali non sia inferiore a 1,5 e il rapporto tra patrimonio di base e patrimonio di vigilanza sia almeno pari al 60%	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 6TUF Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio

	computabili nel patrimonio di vigilanza			
O – Procedimenti previsti dal Regolamento EMIR				
O1	Opposizione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione	Sia accertata l'assenza di una delle condizioni previste per l'individuazione delle operazioni infragruppo in contratti derivati OTC ai sensi dell'articolo 3 del Reg. EMIR	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 4 par. 2 lett. a) Reg. EMIR
O2	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Sia accertata la sussistenza di una delle condizioni previste per l'individuazione delle operazioni infragruppo in contratti derivati OTC ai sensi dell'articolo 3 del Reg. EMIR	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 4 par. 2 lett. a) Reg. EMIR
P – Statuti				
P1	Accertamento che le modificazioni dello statuto di banche e capogruppo bancarie non contrastino con il principio di sana e prudente gestione [Accoglimento dell'istanza]	1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i> 2) le modifiche riguardino la denominazione o la durata della società, <i>ovvero</i> 3) le modifiche riguardino materie rimesse all'autonomia statutaria, incluse quelle introdotte nell'esercizio di facoltà previste da norme di legge o regolamentari, e siano relative a profili non strettamente rilevanti a fini di vigilanza (ad es. eliminazione della clausola di prelazione; variazione dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione;	<u>Congiuntamente:</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 56 e 61TUB Circ. 229

		<p>modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni), <i>ovvero</i></p> <p>4) le modifiche siano adottate in attuazione di una precedente delibera già sottoposta al positivo accertamento della Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>5) le modifiche siano adottate su formale richiesta della Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>6) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia, <i>ovvero</i></p> <p>7) le modifiche in tema di governance siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali best practices, <i>ovvero</i></p> <p>8) le modifiche siano rese necessarie dalla realizzazione di operazioni di ristrutturazione di gruppo, <i>ovvero</i></p> <p>9) le modifiche riguardino gli statuti di banche appartenenti a gruppi in cui la partecipazione, diretta o indiretta, della capogruppo non sia inferiore all'80%, <i>ovvero</i></p> <p>10) le modifiche riguardino aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, che non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, ecc.)</p> <p><i>per le sole BCC decentrate:</i> nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti in un articolato statutario "tipo" già esaminato dalla Banca d'Italia</p>		
--	--	--	--	--

P1	Accertamento che le modificazioni dello statuto di banche e capogruppo bancarie non contrastino con il principio di sana e prudente gestione <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	<i>Per le sole BCC decentrate:</i> sia verificata l'insussistenza di requisiti e di condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. variazione di denominazione che non consenta di identificare con idonei riferimenti la banca nelle specifiche aree di mercato in cui opera, ecc.)	<u>Congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 56 e 61TUB Circ. 229
P2	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	1) le modifiche siano finalizzate a eliminare clausole statutarie in aperto contrasto con norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i> 2) le modifiche siano volte a realizzare il formale adeguamento a norme di legge e regolamentari	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Artt. 56 e 61 TUB Circ. 229
P6	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF non riservate <i>[Approvazione delle modifiche allo statuto delle SICAV]</i>	Lo statuto o le modifiche siano conformi a formulazioni già approvate per altri operatori	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 35-septies TUF Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio
P7	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAF per la gestione di ELTIF	A condizione che lo statuto o le modifiche siano conformi a formulazioni già approvate per altri operatori	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4 – <i>quinquies</i> 1 TUF
Q - Fusioni, scissioni, cessioni di rapporti giuridici				
Q1	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche	Il totale attivo della banca non appartenente a gruppi o del gruppo bancario cessionari, rispettivamente, individuale o consolidato,	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u>	Art. 58 TUB Circolare n. 229

	<i>[Accoglimento dell'istanza per banche e gruppi bancari di maggiore complessità operativa e dimensionale]</i>	<p>sia compreso tra 3,5 mld e 20 mld di euro e la valutazione di vigilanza assegnata al cessionario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli,</p> <p style="text-align: center;"><i>salvo che</i></p> <p>l'operazione richieda anche la preventiva autorizzazione al cedente in quanto quest'ultimo sia una banca di credito cooperativo e il cessionario sia una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari")</p>	Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
Q1	<p>Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza per banche e gruppi bancari di minore complessità operativa e dimensionale]</i></p>	<p>Il totale attivo della banca non appartenente a gruppi o del gruppo bancario cessionari, rispettivamente, individuale o consolidato, sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro e la valutazione di vigilanza assegnata al cessionario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli,</p> <p style="text-align: center;"><i>salvo che</i></p> <p>l'operazione richieda anche la preventiva autorizzazione al cedente in quanto quest'ultimo sia una banca di credito cooperativo e il cessionario sia una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari")</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	Art. 58 TUB Circolare n. 229
Q2	<p>Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>ove il cessionario sia un intermediario finanziario specializzato nell'acquisto di crediti deteriorati</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	Artt. 58 TUB Circolare 288
Q3	<p>Autorizzazione di fusioni e scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo</p>	<p>Siano coinvolte esclusivamente società del gruppo al cui capitale la capogruppo partecipi, direttamente e/o indirettamente, in misura non inferiore all'80%</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	Artt. 36 e 57 TUB Circolare n. 229

	<i>[Accoglimento dell'istanza per fusioni e scissioni infragruppo]</i>			
Q3	<p>Autorizzazione di fusioni e scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza per intermediari di maggiore complessità operativa e dimensionale]</i></p>	<p><u>Fusioni</u> Le valutazioni di vigilanza degli intermediari coinvolti si collochino nell'area dei giudizi favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla fusione, <i>salvo che</i></p> <p>a) alla fusione partecipino una banca (o gruppo bancario) con un totale attivo pari o superiore a 20 mld di euro e una o più banche (o gruppi bancari) con totale attivo pari o superiore a 3,5 mld di euro, <i>ovvero</i></p> <p>b) per effetto della fusione, cui partecipino intermediari ciascuno dei quali con un totale attivo inferiore a 20 mld di euro, origini un intermediario con un totale attivo pari o superiore a 20 mld di euro, <i>ovvero</i></p> <p>c) dalla fusione cui prendano parte banche popolari origini una società per azioni, <i>ovvero</i></p> <p>d) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in formadi società per azioni</p> <p><u>Scissioni</u> La valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli, <i>salvo che</i></p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Artt. 36 e 57 TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>

		dalla scissione originino almeno due intermediari ciascuno con un totale attivo pari o superiore a 20 mld di euro		
Q3	<p>Autorizzazione di fusioni e scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza per intermediari di minore complessità operativa e dimensionale]</i></p>	<p><u>Fusioni</u> Le valutazioni di vigilanza degli intermediari coinvolti si collochino nell'area dei giudizi favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla fusione e il totale attivo dell'entità risultante dall'aggregazione sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro, <i>salvo che</i> a) dalla fusione cui prendano parte banche popolari origini una società per azioni, ovvero b) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni</p> <p><u>Scissioni</u> La valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli e il totale attivo dell'intermediario sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Artt. 36 e 57 TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>
Q4				
Q5	<p>Autorizzazione di fusioni o scissioni di SGR</p> <p><i>[SGR appartenenti allo stesso gruppo, italiano o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale; comprese</i></p>		<p><u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u></p>	<p>Art. 34 TUF</p> <p>Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio</p>

	<i>eventuali modifiche ai fondi interessati dall'operazione societaria]</i>		Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
Q6	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	La fusione o scissione avvenga tra fondi della medesima SGR o di SGR che hanno presentato contestualmente istanza di fusione o scissione societaria, valutata positivamente dalla Banca d'Italia <i>e</i> si tratti di fondi aventi caratteristiche omogenee o compatibili	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q6	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	Il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q7	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	Gli OICR oggetto di fusione o scissione abbiano caratteristiche operative omogenee	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q7	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	Il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q8	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM	la fusione avvenga tra OICVM del medesimo gestore o di gestori che hanno presentato contestualmente istanza di fusione societaria,	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Art. 40-ter TUF

	<i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	valutata positivamente dalla Banca d'Italia <i>e</i> si tratti di OICVM aventi caratteristiche omogenee o compatibili	<u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q8	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	1) il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti <i>ovvero</i> 2) l'OICVM ricevente non sia autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l'OICVM oggetto di fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti <i>ovvero</i> 3) l'autorità competente dell'OICVM ricevente abbia richiesto al gestore di quest'ultimo di modificare l'informativa fornita ai partecipanti	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40-ter TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
R- Poste Italiane S.p.a.				
R5	Autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i> 2) le modifiche siano adottate in attuazione di una precedente delibera già sottoposta al positivo accertamento della Banca d'Italia, <i>ovvero</i> 3) le modifiche siano adottate su formale richiesta della Banca d'Italia, <i>ovvero</i> 4) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia, <i>ovvero</i> 5) le modifiche in tema di governance siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali best practices,	<u>Congiuntamente:</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB2	DPR 144/2001 Circolare 285

		<i>ovvero</i> 6) le modifiche riguardino l'apporto di mezzi patrimoniali nel Patrimonio Bancoposta effettuati da Poste.		
R6	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta	1) le modifiche siano finalizzate a eliminare clausole o parti del regolamento in aperto contrasto con norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i> 2) le modifiche siano volte a realizzare il formale adeguamento a norme di legge e regolamentari	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB2	DPR 144/2001 Circolare 285
V - Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia				
V2	Parere alla Consob ai fini dell'estensione delle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM <i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i>	La modifica non riguardi i servizi di: negoziazione in conto proprio; collocamento con assunzione di garanzia; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19 TUF Art. 9 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V3	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche <i>[limitatamente al rilascio del parere positivo nei confronti di imprese di investimento del Regno Unito]</i>	L'impresa di investimento abbia sede nel Regno Unito	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio RIV - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19 TUF Art. 26 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V4	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla decadenza dall'autorizzazione		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio RIV, SB1, SB2, SIF ¹	Art. 19 TUF

	<p>all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento per rinuncia da parte delle SIM e delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche</p> <p><i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>		<p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018</p>
V6	<p>Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM e delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, che non abbiano iniziato la prestazione dei servizi e delle attività di investimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione</p> <p><i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>La SIM o l'impresa di investimento non abbia avviato lo svolgimento del servizio o dell'attività di investimento autorizzato entro il termine di 12 mesi dalla data della relativa autorizzazione</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio RIV SB1, SB2, SIF¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 19 TUF</p> <p>Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018</p>
V7	<p>Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, che abbiano interrotto l'operatività da più di sei mesi.</p> <p><i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>l'intermediario ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi</p> <p style="text-align: center;"><i>e</i></p> <p>lo comunichi formalmente alla Consob;</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>la Consob abbia accertato l'interruzione dell'attività da più di sei mesi</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio RIV</p>	<p>Art. 20-bis TUF</p> <p>Artt. 12 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018</p>

V8	<p>Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle SIM con o senza stabilimento di succursali</p> <p><i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>La valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 26 TUF</p> <p>Art. 23 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018</p>
V9	<p>Parere alla CONSOB ai fini della notifica per la prestazione da parte delle SIM di attività e servizi di investimento in altri Stati UE mediante succursale o con agenti collegati</p> <p><i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>La valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 26 TUF</p> <p>Art. 14 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018</p>
V13	<p>Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione delle SIM ad operare in Stati non UE con succursali o in libera prestazione di servizi</p> <p><i>[limitatamente al rilascio del parere positivo]</i></p>	<p>La valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 26 TUF</p> <p>Artt. 18 e 21 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018</p>
V14	<p>Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti</p>	<p>1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, <i>ovvero</i> 2) le modifiche riguardino la denominazione o la durata della società, <i>ovvero</i></p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art.159-TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>

	<p>delle banche nei casi previsti dal TUB</p> <p><i>[Parere positivo]</i></p>	<p>3) le modifiche riguardino materie rimesse all'autonomia statutaria incluse quelle introdotte nell'esercizio di facoltà previste da norme di legge o regolamentari, e siano relative a profili non strettamente rilevanti a fini di vigilanza (ad es. eliminazione della clausola di prelazione; variazione dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione; modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni),</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>4) le modifiche siano adottate dai competenti organi aziendali in attuazione di una precedente delibera sulla quale la Banca d'Italia abbia espresso parere favorevole,</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>5) le modifiche siano adottate a fini di adeguamento a formali indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia,</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>6) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia,</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>7) le modifiche in tema di governance siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali best practices,</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>8) le modifiche siano rese necessarie dalla realizzazione di operazioni di ristrutturazione di gruppo,</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>9) le modifiche riguardino gli statuti di banche appartenenti a gruppi in cui la partecipazione, diretta o indiretta, della capogruppo non sia inferiore all'80%,</p> <p><i>ovvero</i></p>		
--	---	--	--	--

		<p>10) le modifiche riguardino aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, che non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, ecc.)</p> <p><u>per le sole BCC:</u> nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti in un articolato statutario “tipo” già esaminato dalla Banca d’Italia, le soluzioni siano conformi a formulazioni adottate da altri operatori della categoria e già valutate positivamente</p>		
V14	<p>Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB</p> <p><i>[Parere negativo]</i></p>	<p><u>Per le sole BCC:</u> il rilascio del parere negativo sia motivato dall’insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. variazione di denominazione che non consenta di identificare con idonei riferimenti la banca nelle specifiche aree di mercato in cui opera, ecc.)</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari accentrati congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art.159 TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>
V14	<p>Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB</p> <p><i>[Parere positivo alla richiesta di apertura sedi distaccate]</i></p>	<p><u>Per le sole BCC:</u> in caso di accertamento delle modifiche statutarie connesse con l’apertura di una sede distaccata, la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell’area dei giudizi favorevoli</p>	<p>Direttore della Filiale</p> <p><u>Per intermediari accentrati congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2¹</p>	<p>Art.159 TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>

<p>V14</p>	<p>Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB</p> <p><i>[Parere negativo alla richiesta di apertura sedi distaccate]</i></p>	<p><u>Per le sole BCC:</u> il rilascio del parere negativo in materia di apertura di sedi distaccate e accertamento della non conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione sia motivato dalla circostanza che:</p> <p>1) la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi sfavorevoli,</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>2) sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richieste dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. numero di soci inferiore a 200 nella piazza di nuovo insediamento, ecc.)</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza</p> <p><u>Per intermediari accentrati congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art.159 TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>
<p>V15</p>	<p>Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di banche nei casi previsti dal TUB</p> <p><i>[parere positivo per intermediari con minore complessità operativa e dimensionale]</i></p>	<p>Siano coinvolte esclusivamente società appartenenti a un gruppo bancario e il cui capitale sia partecipato, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo in misura non inferiore all'80%</p> <p><u>Fusioni</u> le valutazioni di vigilanza degli intermediari coinvolti si collochino nell'area dei giudizi favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla fusione</p> <p style="text-align: center;"><i>e</i></p> <p>il totale attivo dell'entità risultante dall'aggregazione sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro,</p> <p style="text-align: center;"><i>salvo che</i></p> <p>a) dalla fusione cui prendano parte banche popolari origini una società per azioni,</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p>	<p><u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2¹</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art.159-TUB</p> <p>Circolare n. 229</p>

		<p>b) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni</p> <p>Scissioni la valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli, <i>e</i> il totale attivo dell'intermediario sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro</p>		
V17	<p>Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF</p> <p><i>[Intesa per l'accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>1) la valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli (punteggi 1-2) ovvero nel primo step dei giudizi sfavorevoli (punteggio 3) salvo che, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5, <i>e</i> 2) la SGR già gestisca OICR della medesima specie di quelli oggetto di notifica, ovvero la stessa abbia comunicato l'intenzione di commercializzare detti OICR nell'ultimo piano annuale recante le tipologie di fondi da istituire</p>	<p><u>Congiuntamente,</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 43 TUF</p> <p>Artt. 28-bis e 28-ter, Regolamento Consob n. 11971/1999</p>
V18	<p>Intesa con la Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE</p> <p><i>[Intesa per l'accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>Il regolamento o lo statuto del FIA UE (o il documento equivalente) sia conforme a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia</p>	<p><u>Congiuntamente,</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF</p> <p><u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale</p>	<p>Art. 44 TUF</p> <p>Artt. 28-octies e 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999</p>
V18	<p>Intesa con la Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da</p>	<p>Non siano rispettati i requisiti e le condizioni di natura oggettiva previsti dalla normativa nazionale per i fondi della medesima categoria</p>	<p><u>Congiuntamente,</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 44 TUF</p>

	parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE <i>[Intesa per il rigetto dell'istanza]</i>	(relativi, ad es., alla forma chiusa o aperta del fondo, ai limiti di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, ecc.)	<u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 28-octies e 28-novies Regolamento Consob n. 11971/1999
V19	Intesa con la Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE <i>[Intesa per l'autorizzazione della modifica]</i>	Le modifiche allo schema di funzionamento del FIA siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	<u>Congiuntamente,</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF <u>Per intermediari decentrati:</u> Direttore della Filiale	Art. 44TUF Artt. 28-octies e 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999
V19	Intesa con la Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE <i>[Intesa per il divieto della modifica]</i>	Non siano più rispettati i requisiti e le condizioni di natura oggettiva previsti dalla normativa nazionale per i fondi della medesima categoria (relativi, ad es., alla forma chiusa o aperta del fondo, ai limiti di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, ecc.)	<u>Congiuntamente,</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza <u>Per intermediari decentrati: congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 44TUF Artt. 28-octies e 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999
V20	Richiesta al prefetto del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali		<u>Congiuntamente,</u> Direttore della Filiale con compiti di vigilanza e Direttore della Filiale che collabora all'attività di vigilanza	D.Lgs.n. 1/1948 Circolare n. 229
Z - Amministrazione straordinaria				
Z5	Decisione sulla denuncia alla Banca d'Italia da parte	la decisione consista nella dichiarazione di	<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SIF SB1, SB2 ¹	Art. 70 TUB

	dell'organo con funzioni di controllo e dei soci	<p>a) inammissibilità della denuncia per la mancanza di legittimazione del soggetto denunziante;</p> <p>b) inammissibilità della denuncia nei confronti di soggetti diversi da quelli con funzioni di amministrazione;</p> <p>c) manifesta infondatezza dei fatti denunciati.</p>		Art. 56 TUF
Z9	Autorizzazione al compimento di particolari categorie di atti	<p>A. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 100 mila euro</p> <p>B. per le transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiore a 100 mila e fino a 500 mila euro</p> <p>se gli organi straordinari sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia <i>ovvero</i></p> <p>se gli organi straordinari sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia</p> <p>C. per le transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiore a 500 mila euro e fino a 1 mln di euro</p> <p>se gli organi straordinari sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 50% (prima era 30%) del valore della controversia <i>ovvero</i></p> <p>se gli organi straordinari sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 50% (prima era 70%) del valore della controversia</p>	<p>A. Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹</p> <p>B. Congiuntamente: Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza</p>	<p>Art. 72TUB</p> <p>Art. 56 TUF¹</p>

Z13	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti		<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 72 TUB Art. 56 TUF
Z17	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria		<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 75, 98 TUB Art. 56 TUF

Nei casi di connessione tra procedimenti assegnati alla competenza del medesimo Servizio, solo per alcuni dei quali l'adozione dei provvedimenti è delegata congiuntamente al Capo del Servizio e al Capo Divisione, alla delega congiunta è sostituita la delega al solo Capo del Servizio.

In caso di connessione tra procedimenti delegati e procedimenti non delegati, i provvedimenti sono adottati dal Direttorio.

Qualora, nell'ambito dei provvedimenti connessi con le operazioni di fusione/scissione, debbano essere adottati anche provvedimenti di accertamento della conformità a sana e prudente gestione delle modifiche statutarie connesse, la delega è conferita agli stessi soggetti competenti per l'adozione del provvedimento o dell'atto relativo alla fusione/scissione, secondo i medesimi criteri.

È inoltre delegata l'adozione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti. La delega è conferita al Capo del Servizio, ovvero al Direttore della Filiale, a seconda delle rispettive competenze istruttorie.